

AGGIORNAMENTI OTTOBRE 2014 PARTE II

FISCO

In evidenza

Start-up innovative: verifica della forza lavoro	pag.	2
Regime IVA cooperative socio-sanitarie	pag.	2
In Gazzetta il decreto compensazione crediti PA	pag.	3

LAVORO

In evidenza

Uniemens: novità denunce mensili	pag.	3
Prestazioni occasionali: no alla maxisanzione	pag.	3
Attività di revisione per i consulenti del lavoro	pag.	3

IMPRESA

In evidenza

Nuova Sabatini: riapertura fino al 6 novembre	pag.	4
Attività di revisione per i consulenti del lavoro	pag.	4
Eco-incentivi per l'acquisto di auto aziendali	pag.	5

ADEMPIMENTI

730 integrativo: quando e come presentarlo	pag.	6
--	------	---

GUIDE OPERATIVE

Anticipo del TFR in busta paga da marzo 2015	pag.	9
Sblocca Italia: deduzione per acquisto di alloggi a rischio	pag.	11
Agenti e rappresentanti: come si calcola l'indennità di scioglimento del contratto	pag.	13

FOCUS

Jobs Act e Stabilità 2015: verso un contratto a tempo indeterminato più conveniente	pag.	14
---	------	----

FISCO

Diritti doganali: pagamenti con bonifico

L'Agenzia delle dogane ha esteso le funzionalità disponibili sul web per la gestione dei pagamenti tramite bonifico dei diritti doganali da parte dei titolari di conti di debito.

Le nuove funzionalità sono disponibili dal 14 ottobre scorso sul sito internet delle Dogane: in particolare, sono state introdotte le funzionalità di prenotazione multipla e per intervalli di A93.

Agenzia delle Dogane, nota 16 ottobre 2014, n. 114419/RU

Start-up innovative: verifica della forza lavoro

Nelle start-up innovative, l'impiego del personale qualificato può avvenire sia in forma di lavoro dipendente che di parasubordinazione; vi rientrano sia il socio-amministratore che gli stagisti, mentre i consulenti esterni, titolari di partita IVA, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti. Ai fini della verifica delle percentuali, il calcolo deve essere necessariamente eseguito "per teste".

Agenzia delle Entrate, ris. 14 ottobre 2014, n. 87

Stop alle presunzioni di maggior reddito

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro descrive gli aspetti salienti della disciplina relativa alle verifiche sui prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi negli accertamenti bancari, alla luce del recente pronunciamento della Corte Costituzionale (sent. 6 ottobre 2014, n. 228) con la quale essa ha messo un freno alle presunzioni di maggior reddito.

Fondazione Consulenti del Lavoro, parere 13 ottobre 2014, n. 4

Tirocinio anticipato per i commercialisti

A partire dall'anno accademico 2015-2016, anche per gli aspiranti esperti contabili sarà possibile svolgere i 6 mesi di tirocinio per l'accesso alla sezione B dell'Albo nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale.

CNDCEC, comunicato 13 ottobre 2014

Regime IVA cooperative socio-sanitarie

Assonime descrive gli aspetti essenziali della disciplina IVA relativa alle prestazioni di assistenza sociale rese dalle cooperative nei confronti di particolari categorie di soggetti socialmente svantaggiati (minori, anziani, disabili, etc.). L'assetto normativo del settore, infatti, è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 172), la quale - in attesa di una riforma complessiva dei regimi speciali IVA in ambito UE - ha ripristinato l'aliquota IVA agevolata del 4% limitatamente alle prestazioni dei servizi socio-sanitari e educativi resi dalle "cooperative sociali" e dai loro consorzi sia direttamente, sia sulla base di convenzioni o appalti stipulati con soggetti terzi.

Assonime, circ. 9 ottobre 2014, n. 30

Causale contributo Ente Formazione Edile Italia

Per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Formazione Edile Italia (EFEI), Ente Bilaterale Nazionale, mediante mod. F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente causale contributo:

- EFEI - Ente Formazione Edile Italia, in breve "E.F.E.I." Ente Bilaterale Nazionale.

Agenzia delle Entrate, ris. 9 ottobre 2014, n. 86/E

Expo 2015: vademecum in inglese e francese

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione, in lingua inglese e francese, della circolare n. 26/E/2014, nella quale sono espressi tutti i chiarimenti sulle disposizioni di carattere fiscale previste dall'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions - BIE, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'evento Expo 2015.

Agenzia delle Entrate, comunicato 9 ottobre 2014

TASI: validi in F24 i codici dei Comuni soppressi

Ai fini del pagamento della TASI, è possibile utilizzare anche i codici catastali dei Comuni che sono stati soppressi a seguito di fusioni avvenute nel 2013 e nel 2014; in questi casi, il gettito e le relative informazioni saranno rese disponibili al Comune risultante dalla fusione, mantenendo distinte le singole operazioni tra i vari Comuni soppressi, così come riportato dal contribuente nella delega di pagamento.
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 8 ottobre 2014, n. 5-03737

Differenza da recesso nelle società di persone

La differenza da recesso corrisposta al socio recedente è reddito di partecipazione, assoggettabile a tassazione separata. Nei confronti della società, la differenza concretizza un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito.
ODCEC Milano, comunicato 3 ottobre 2014

In Gazzetta il decreto compensazione crediti PA

E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto che estende di 15 mesi l'orizzonte temporale per la compensazione, da parte di imprese e professionisti, delle somme dovute al Fisco con i crediti vantati nei confronti della PA: essa sarà infatti possibile in relazione alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.
Min. finanze, decreto 24 settembre 2014 (G.U. 10 ottobre 2014, n. 236)

LAVORO

Contributi Fondo di solidarietà residuale

Scade il 16 dicembre il termine per il pagamento dei contributi arretrati al Fondo di solidarietà residuale, mentre il versamento corrente decorre con la mensilità di ottobre 2014 da versare entro il 17 novembre 2014. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro chiarisce le modalità operative, in attesa dei chiarimenti dell'INPS.
Fondazione studi Consulenti del Lavoro, circ. 15 ottobre 2014, n. 17

Gestione artigiani: avvisi bonari automatizzati

L'INPS ha automatizzato il processo di aggiornamento delle date di interruzione dei termini prescrizionali nell'ambito dell'archivio recupero crediti, in caso di emissione di avvisi bonari. Essi verranno collocati nel Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, per cui l'utente viene informato con avviso di alert e a mezzo mail circa l'invio dell'avviso al proprio intermediario, munito di delega attiva.
INPS, messaggio 13 ottobre 2014, n. 7638

Uniemens: novità denunce mensili

Novità procedurali nella Gestione contributiva Uniemens: è stata attivata la "forzatura massiva" per le denunce errate in stato "avviso" e per la "contabilizzazione massiva" delle denunce parzialmente insolute.
INPS, messaggio 10 ottobre 2014, n. 7628

Prestazioni occasionali: no alla maxisanzione

La maxisanzione in caso di riqualificazione delle prestazioni occasionali in sede ispettiva non è applicabile se il datore di lavoro ha idonea documentazione fiscale, e qualora in fase antecedente all'accertamento egli abbia regolarmente versato le ritenute d'acconto con mod. F24, rilevato contabilmente l'operazione ed assolto agli obblighi dichiarativi.
Min. Lavoro, nota 9 ottobre 2014, n. 37/0016920

Fondo di solidarietà lavoratori credito cooperativo

Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero del Lavoro che ha istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo".
Min. Lavoro, decreto 20 giugno 2014 (G.U. 10 ottobre 2014, n. 236)

Bonus giovani: al via le domande telematiche

E' disponibile dal 10 ottobre u.s. sul sito dell'INPS il modulo telematico di domanda per richiedere il Bonus giovani, da inviare entro il 25 ottobre 2014. La platea dei soggetti beneficiari comprende datori di lavoro privati e professionisti.

INPS, messaggio 9 ottobre 2014, n. 7598

INPS: CIG e mobilità entro il 15 novembre

In attesa della conversione in legge del decreto Sblocca-Italia (D.L. n. 133/2014), L'INPS ricorda alle Regioni e alle Province autonome di inviare improrogabilmente entro il 15 novembre i decreti di concessione di CIG e mobilità in deroga relativamente all'anno 2014.

INPS, messaggio 8 ottobre 2014, n. 7532

Nomina del Responsabile per la sicurezza

Nelle aziende con più di 15 dipendenti possono essere nominati come Responsabile della Sicurezza i lavoratori non appartenenti alle RSA solo quando in azienda la Rappresentanza Sindacale sia assente, come previsto dalla normativa.

Min. Lavoro, interpello 6 ottobre 2014, n.20

IMPRESA

Nuova Sabatini: riapertura fino al 6 novembre

Le PMI rispondono positivamente alle misure a sostegno degli investimenti in beni strumentali finanziati dalla Legge Sabatini. Le domande di agevolazione vengono presentate dalle imprese alle banche/società di leasing, le quali, con cadenza mensile presentano le richieste di verifica disponibilità plafond alla Cassa Depositi e Prestiti e da quella data decorrono tutti i termini della procedura. La prossima finestra temporale per presentare le richieste sarà aperta dal 3 al 6 novembre.

Min. Sviluppo economico, comunicato 16 ottobre 2014, n. 175547

Cartolarizzazione: obblighi delle società veicolo

Banca d'Italia ha approvato il nuovo regolamento in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. Esse devono informarla circa la propria esistenza entro una settimana dalla costituzione. Tra le principali novità spicca, inoltre, l'estensione della disciplina anche alle operazioni di cartolarizzazione dei rischi assicurativi.

Banca d'Italia, provv. 1° ottobre 2014 (G.U. 14 ottobre 2014, n. 239)

Difficoltà economiche non sono causa di scioglimento

Dopo aver esaminato attentamente la nozione di oggetto sociale, si esclude che le difficoltà economiche, per quanto gravi, possano essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento (art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.) e relativa dichiarazione di fallimento iscritta nel Registro delle Imprese da parte degli amministratori.

Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 237-2014/I

Assonime sulle concentrazioni societarie

Assonime ha trasmesso alla Commissione Europea le proprie osservazioni al Libro bianco "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE", e propone alcune possibili modifiche alla disciplina in materia: l'estensione alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo dell'esame preventivo di compatibilità con il mercato comune; la revisione dei meccanismi di rinvio dei casi tra la Commissione e le autorità di concorrenza degli Stati membri.

Assonime, comunicato 8 ottobre 2014

Attività di revisione per i consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro comunicano che, dando seguito alla sentenza del TAR Sicilia (sent. n. 2285/2014 del 16 settembre 2014) con cui sono stati chiariti tutti i dubbi di compatibilità, gli iscritti all'Albo dei Revisori possono svolgere senza alcuna limitazione la funzione di Presidente o Componente del Collegio dei Revisori

dei Conti negli Enti Locali.
Consulenti del lavoro, comunicato 9 ottobre 2014

Revisori: tirocinio e accreditamento

Sono disponibili sul portale della Ragioneria dello Stato le risposte aggiornate ad alcune FAQ relative al tirocinio per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale: modalità di iscrizione, versamento della quota di iscrizione, sospensione e ripresa del tirocinio, variazione delle informazioni associate al tirocinante, tempistiche per l'invio della relazione annuale, richiesta degli attestati e modalità di cancellazione.

L'accreditamento da parte dei tirocinanti è possibile secondo due modalità alternative, ossia seguendo la procedura "self service", ovvero, utilizzando la procedura tramite moduli ad hoc.
Ragioneria dello Stato, FAQ 7 ottobre

Eco-incentivi per l'acquisto di auto aziendali

Il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato che, a partire dal 1° ottobre 2014, avendo completato gli adeguamenti della piattaforma telematica dedicata, si può accedere agli incentivi per l'acquisto di auto aziendali a basse emissioni complessive (BEC), dando seguito alle novità introdotte dal decreto Sblocca Italia.

Min. Sviluppo economico, sito internet

ADEMPIMENTI

Scade il 27 ottobre

730 INTEGRATIVO: QUANDO E COME PRESENTARLO

Saverio Cinieri

Entro il 27 ottobre è possibile presentare un modello 730 integrativo per correggere eventuali errori o omissioni che hanno interessato la dichiarazione presentata quest'anno. La dichiarazione integrativa va presentata ad un CAF/dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto.

Nel caso in cui, in sede di compilazione del **modello 730**, ci siano stati commesse errori o omissioni, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione (quindi, per il mod. 730/2014 entro il **27 ottobre 2014**, in quanto il 25 cade di sabato) ad un CAF/dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto.

Il termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i mod. 730/2014 integrativi è invece fissato al 10 novembre.

Per le dichiarazioni integrative, inoltre, le comunicazioni e le consegne del risultato finale delle dichiarazioni e della copia della dichiarazione elaborata con il relativo prospetto di liquidazione devono essere effettuate entro il 10 novembre 2014.

Documenti da esibire

Il contribuente, al momento della presentazione del mod. 730/2014 integrativo, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Modulistica da utilizzare

Va utilizzato un normale mod. 730 nel quale deve essere indicato uno specifico codice (1, 2 o 3) nell'apposita casella "730 integrativo" posta nel frontespizio. In tale dichiarazione il contribuente può indicare come sostituto che dovrà effettuare i conguagli anche un sostituto diverso da quello che ha effettuato i conguagli derivanti dalla prima liquidazione (Circolare 3 maggio 2000, n. 89/E).

Casi che si possono presentare

I motivi e le situazioni che si possono presentare in caso di presentazione di un mod. 730 integrativo sono molteplici.

In particolare, è possibile individuare le seguenti situazioni:

=> **1) Integrazione della dichiarazione che comporta un minor debito o un maggior credito o un'imposta invariata:** la dichiarazione integrativa può essere presentata nel caso in cui, in quella originaria, ci si accorge di aver commesso errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, ovvero un'imposta pari a quella originaria (ad esempio: per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati dei sostituti).

In caso di dichiarazione che comporta un **maggior credito**, un **minor debito** o un'imposta variata il contribuente deve presentare esclusivamente ad un CAF/dipendenti o ad un professionista abilitato entro il 27 ottobre 2014 un nuovo mod. 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo va presentato esclusivamente ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In alternativa il contribuente può comunque presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, un mod. Unico PF 2014 integrativo (esclusivamente in via telematica), utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso: in tal caso, a differenza del mod. 730 integrativo, il credito verrà riscosso con tempistiche successive.

Il mod. Unico deve essere inviato telematicamente entro il **30 settembre 2014** per la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (**30 settembre 2015**) per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

=> **2) Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta:** se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti i dati** per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 27 ottobre 2014 un nuovo mod. 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Il nuovo mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del mod. 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

=> **3) Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata:** se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può

presentare entro il 27 ottobre 2014 un nuovo mod. 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

=> **4) Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior debito o un minor credito:** nei casi in cui il contribuente riscontri nel mod. 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un **minor rimborso** o un **maggior debito**, deve presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il mod. Unico PF 2014 e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute (compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta), con l'aggiunta delle eventuali sanzioni e degli interessi legali dovuti.

I **termini di presentazione** del mod. Unico per integrare il mod. 730 sono i seguenti:

=> **30 settembre 2014** - correttiva nei termini: il contribuente dovrà pagare l'eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;

=> **30 settembre 2015** (ovvero termine per la presentazione del mod. Unico relativo all'anno successivo c.d. dichiarazione integrativa): anche in tal caso il contribuente dovrà pagare l'eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;

=> **31 dicembre** del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in tal caso sull'eventuale importo a debito l'Amministrazione Finanziaria provvederà alla liquidazione delle sanzioni.

Operazioni di conguaglio per mod. rettificativi o integrativi

In caso di presentazione di un mod. Unico rettificativo o integrativo non sono comunque sospese le procedure avviate con la consegna del mod. 730 e, quindi, non viene meno l'obbligo del sostituto d'imposta di **effettuare i rimborsi** spettanti o di trattenere le somme dovute in base al mod. 730.

In presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza, il dipendente deve darne comunicazione allo stesso affinché questi possa procedere all'elaborazione di un mod. 730 rettificativo.

Consegna della copia della dichiarazione e trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate

Entro il **10 novembre 2014**, il CAF/professionista abilitato deve:

=> **consegnare al contribuente** la copia della dichiarazione integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo;

=> verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettuare il calcolo delle imposte, comunicare al sostituto il risultato finale della dichiarazione e **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.

GUIDE OPERATIVE

ANTICIPO DEL TFR IN BUSTA PAGA DA MARZO 2015

Giuseppe Buscema

Nel DDL di Stabilità 2015 si prevede, a partire da marzo 2015 in via sperimentale fino al 30 giugno 2018, la possibilità di anticipare il TFR in busta paga. La scelta spetterà al lavoratore. Il TFR erogato sarà soggetto a tassazione ordinaria e non inciderà ai fini del bonus 80 euro.

Alla fine il **TFR** entra in **busta paga** con la Legge di Stabilità 2015.

Dovrebbe partire a marzo 2015, in via sperimentale fino al 30 giugno 2018 e sarà su base volontaria, cioè a decidere se mantenere l'attuale regime oppure incrementare ogni mese il netto in busta paga saranno direttamente i lavoratori. La scelta, però, sarà irreversibile fino a giugno 2018.

La scelta spetta al lavoratore

In buona sostanza il lavoratore potrà scegliere di farsi erogare il trattamento di fine rapporto maturato (il 7,41% della retribuzione) al termine di ogni mese ovvero al termine del rapporto di lavoro come avviene finora.

Saranno interessati i **datori di lavoro** del settore privato ad esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori del settore agricolo. La richiesta di erogazione mensile potrà essere effettuato una volta che sia maturata un'**anzianità** di almeno sei mesi presso il datore di lavoro.

La somma spettante sarà al netto del **contributo per la garanzia** del TFR previsto dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ed è compresa anche la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Il TFR erogato sarà soggetto a tassazione ordinaria

Da un punto di vista previdenziale le somme corrisposte rimangono esenti come finora previsto, mentre ai fini fiscali la retribuzione corrisposta a titolo di TFR è soggetta a tassazione ordinaria.

Non si applica conseguentemente il particolare regime di **tassazione separata** previsto dall'articolo 19 bis del TUIR.

Le ragioni sono da rilevarsi nel fatto che la tassazione separata ha lo scopo di evitare che per il meccanismo di progressività che regola l'IRPEF, l'erogazione di una consistente somma di trattamento di fine rapporto (evidentemente ciò accade nel caso di un'anzianità di servizio elevata), possa comportare l'assoggettamento ad un'aliquota elevata.

La corresponsione mensile non dovrebbe comportare tale rischio o comunque certamente in misura minore, anche se in sede di **conguaglio fiscale** va comunque considerato che l'importo del TFR sarà destinato ad aggiungersi alla retribuzione già percepita e quindi essere assoggettato allo scaglione di tassazione più elevato corrispondente al reddito del lavoratore.

Il TFR non si calcola ai fini del bonus

Per evitare conseguenze ai fini del bonus introdotto dal D.L. 66/2014 e riproposto in maniera stabile nella Legge di Stabilità 2015, è prevista la neutralità delle somme corrisposte mensilmente a titolo di TFR.

Gli effetti per le imprese

Se è vero che da un punto di vista economico non cambia nulla per le imprese, da quello finanziario le conseguenze sono significative perché finora il TFR rappresentava di fatto una misura di autofinanziamento.

Infatti, il datore di lavoro è previsto che accantoni annualmente il TFR maturato in un apposito fondo, ma si tratta di un accantonamento contabile quindi virtuale in quanto materialmente la corresponsione e quindi l'esborso scatta al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Sono peraltro previsti casi in cui il lavoratore può chiedere un anticipo nel corso del rapporto di lavoro.

Tale regolamentazione generale, è noto che ha già subito una radicale trasformazione a seguito della legge Finanziaria del 2007 per i **datori di lavoro che occupano almeno 50 addetti** in quanto versano già mensilmente all'INPS il TFR maturato dai lavoratori.

In particolare, l'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", che viene gestito dall'INPS per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti ai versamenti effettuati dai datori di lavoro obbligati. Tali sono coloro quelli del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Il meccanismo, consiste nel versamento mensile al **Fondo di tesoreria** di una somma corrispondente al trattamento di fine rapporto maturato mensilmente.

Tale accantonamento da versare all'INPS, è equiparato alla contribuzione previdenziale ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro, con le relative conseguenze anche dal punto di vista sanzionatorio.

Al fine di individuare i datori di lavoro obbligati, ricordiamo che la circolare INPS n.70/2007 ha evidenziato che il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006.

Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli **addetti a meno di 50**, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Dunque, il versamento mensile del trattamento di fine rapporto, già è operativo per tutti i datori di lavoro citati che occupano almeno 50 lavoratori i quali non subiranno conseguenze da un punto di vista finanziario nel caso di scelta dei lavoratori di erogazione diretta mensilmente.

Rimane evidentemente il problema per tutti datori di lavoro al di sotto della soglia che, come accennato, utilizzano il TFR quale forma di autofinanziamento.

A tal fine, è previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per sostenere l'operazione.

Verso un accordo con le banche

Un accordo con le banche dovrebbe consentire di evitare alle piccole imprese di accollarsi l'anticipazione del pagamento. Le risorse stanziate servirebbero a garantire gli istituti.

Nello specifico, sarà stipulata una **convenzione tra l'ABI - Associazione Bancaria Italiana ed il MEF** ed è probabilmente questa la ragione per la quale il TFR in busta paga non partirà già da gennaio.

Per i datori di lavoro ci sarà una riduzione dei costi derivanti dall'attuale meccanismo di rivalutazione del tfr accantonato annualmente (1,5% in misura fissa, al quale si aggiunge lo 0,75% del tasso di inflazione).

SBLOCCA ITALIA: DEDUZIONE PER ACQUISTO DI ALLOGGI A RISCHIO

Francesco Barone

Il decreto Sbocca Italia ha introdotto una deduzione fiscale con lo scopo di incentivare gli investimenti dei privati i quali, per usufruire del beneficio, devono acquistare o costruire un immobile residenziale da destinare a locazione. Il fatto che l'immobile, una volta acquistato o costruito, debba essere obbligatoriamente locato con tassazione dei relativi canoni, porta a verificare se l'agevolazione fiscale sia goduta in modo completo o parziale dal contribuente. Su questo aspetto sorgono alcune perplessità.

Al fine di incentivare gli investimenti immobiliari attraverso l'acquisto di unità immobiliari da parte di persone fisiche non imprenditori, è stata introdotta, con l'art. 21, D.L. n. 133/2014, conosciuto come decreto Sbocca Italia, un'agevolazione fiscale volta a ridurre la base imponibile IRPEF. Questo bonus, però, una volta applicata la norma, rischia di non "arrecare" quei benefici fiscali sperati dal Legislatore e dai contribuenti.

Per comprendere l'esatta portata, in estrema sintesi, si riassume la disposizione.

L'art. 21 citato dispone che, alla persona fisica non esercente attività commerciale, che acquista unità immobiliari, è riconosciuta una **deduzione dal reddito complessivo** pari al **20% del prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel **limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro**. La deduzione è ammessa:

- per **acquisto** di immobili a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di **ristrutturazione edilizia**, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero da quelle che hanno effettuato i predetti interventi;
- per le spese sostenute dal contribuente a seguito di prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione devono essere attestate dall'impresa che esegue i lavori;
- per l'acquisto di ulteriori unità immobiliari da destinare a locazione, fermo restando il limite massimo complessivo di 300 mila euro.

Gli acquisti devono essere effettuati **dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**.

La deduzione è soggetta alle seguenti **condizioni**:

- a) **l'immobile**, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere **dato in locazione per almeno 8 anni continuativi**. Il diritto alla deduzione non viene meno se il contratto si risolve per cause non imputabili al locatore, fermo restando che quest'ultimo ha l'obbligo di locarlo entro un anno dalla data di risoluzione del precedente contratto;

- b) l'immobile deve avere **destinazione residenziale** e non appartenere alle categorie catastali A1, A8, e A9;
- c) l'immobile non deve esser ubicato nella parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli;
- d) l'immobile deve conseguire **prestazioni energetiche** certificate in **classe A o B**;
- e) il canone di locazione non deve esser superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata ovvero a canone speciale;
- f) tra locatore e locatario non devono sussistere **rapporti di parentela** entro il primo grado.

La **deduzione** è ripartita in **8 quote annuali di pari importo** a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

Da evidenziare che non rientrano nella previsione normativa gli immobili residenziali acquistati o costruiti nell'ambito delle attività commerciali e, inoltre, non possono essere adibiti ad abitazione principale dell'acquirente né utilizzati come abitazione secondaria o a disposizione.

Infatti, la norma stabilisce che, una volta acquistato o costruito l'immobile in esame, l'unica destinazione è quella di essere locato a **canone concordato, convenzionato** ovvero **speciale** per un periodo minimo di otto anni.

Ne consegue che, se da un lato l'acquisizione dell'immobile comporta il diritto a "ricevere" come contropartita il bonusfiscale del 20%, dall'altro, non bisogna dimenticare che i canoni di locazione concorrono a formare il **reddito complessivo del contribuente/acquirente**.

In pratica:

- supponendo che la spesa per l'acquisto dell'immobile sia pari a 200.000 euro, la deduzione è di 40.000 euro (200.000 x 20%) da ripartire in 8 quote annuali di pari importo, quindi, la **quota massima deducibile all'anno** è di **5.000 euro**.

- supponendo, altresì, che l'immobile sia stato locato per 6.000 euro all'anno, il contribuente avrebbe un **imponibile fiscale di 1.000 euro** (6.000 - 5.000) ed un'imposta IRPEF da versare pari a 230 euro (1.000 x 23% aliquota IRPEF applicabile).

Senza deduzione, l'imponibile fiscale sarebbe stato di 6.000 euro, con una imposta IRPEF da versare di 1.380 euro (6.000 x 23% aliquota IRPEF applicabile)

Dall'esempio riportato, è di tutta evidenza che si realizza un **risparmio fiscale**, ma è fuori dubbio che parte della deduzione viene "**sterilizzata**" dalla partecipazione dei canoni di locazione al reddito complessivo. Infatti, il contribuente, nell'ipotesi prospettata, è obbligato a versare l'importo di 230 euro a seguito della tassazione dei canoni di locazione.

Ancora, la disposizione non disciplina l'eventuale **riporto a nuovo della deduzione**.

Riprendendo l'esempio, ipotizzando che i canoni di locazione siano pari a 4.000 euro all'anno, non si avrebbe imponibile fiscale, in quanto la deduzione (5.000) risulterebbe superiore all'importo dei canoni (4.000) con un **residuo di 1.000 euro non utilizzato**.

L'emanando decreto attuativo dovrebbe, dunque, prevedere la possibilità o meno del riporto a nuovo della deduzione che non trova capienza nel reddito complessivo del periodo.

Infine, tenuto conto che l'art. 21, comma 5, dispone, tra l'altro, che la deduzione in questione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, il regime della **cedolare secca** sui canoni di locazione **non è applicabile**.

AGENTI E RAPPRESENTANTI: COME SI CALCOLA L'INDENNITÀ DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Pietro Zarattini

Cambiano i meccanismi di calcolo dell'indennità per lo scioglimento del contratto per gli agenti e rappresentanti di commercio del settore industriale. Il recente rinnovo dell'accordo economico collettivo contiene diverse integrazioni e modifiche al testo precedentemente in vigore.

Le associazioni rappresentative delle aziende preponenti (Confindustria, Confcooperative) e degli agenti di commercio (Fnaarc, Fiarc, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl, Usarci) hanno recentemente sottoscritto il nuovo accordo economico collettivo per la disciplina dei **rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore industriale e della cooperazione**. L'accordo, datato 30 luglio 2014 ed entrato in vigore il 1° settembre 2014, sostituisce il precedente a.e.c. stipulato il 20 marzo 2002.

Sotto il profilo economico la novità più rilevante è senz'altro costituita dal nuovo criterio di calcolo dell'indennità meritocratica, che le parti hanno introdotto con l'intento di adeguare più compiutamente la regolamentazione contrattuale della materia alle disposizioni dell'ordinamento comunitario e della nostra disciplina civilistica in caso di recesso dal **contratto di agenzia**.

L'art. 1751 del codice civile fa obbligo al preponente, con norma inderogabile a svantaggio dell'agente, di corrispondere alla cessazione del rapporto un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente incrementato il fatturato con i clienti esistenti e il preponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi; che il pagamento dell'indennità risponda a criteri di equità "tenuto conto di tutte le circostanze del caso" (in particolare delle provvigioni che l'agente perde).

Indennità per lo scioglimento del contratto: indennità meritocratica

Secondo l'accordo economico collettivo l'**indennità per lo scioglimento del contratto** è ora costituita da tre componenti:

- l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), accantonata dall'azienda presso l'Enasarco
- l'indennità suppletiva di clientela (ISC)
- l'indennità meritocratica di nuova istituzione.

Le prime due componenti sono rapportate alle **provvigioni** maturate nel corso del rapporto e sono dunque riconosciute all'agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari, la nuova componente è invece collegata all'**incremento della clientela** e/o del giro di affari (art. 10). Si noti che l'indennità di risoluzione del rapporto spetta, al pari del t.f.r., anche in caso di disdetta da parte dell'agente o di risoluzione per giusta causa ad opera del preponente, mentre le altre due indennità non competono in caso di recesso (non per giusta causa) dell'agente.

Premesso che gli importi erogati a titolo di FIRR e di ISC sono dovuti anche se superano il limite massimo dell'indennità prevista dal citato art. 1751 (corrispondente alla media annuale delle provvigioni pagate all'agente negli ultimi 5 anni), la determinazione dell'indennità meritocratica richiede una serie di passaggi:

- 1.** Raffronto tra le provvigioni del periodo iniziale e quelle del periodo finale del contratto di agenzia. Se le provvigioni pagate nel periodo finale sono inferiori l'indennità non è dovuta.
- 2.** Se le provvigioni pagate nel periodo finale del rapporto sono superiori si procede ad una stima, secondo

parametri convenzionali, dei vantaggi che il preponente continuerà a ricavare dall'attività dell'agente nell'arco di un periodo (c.d. "periodo di prognosi") che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni, in base alla tipologia di agente e alla durata complessiva del rapporto. Ai fini del calcolo viene preso in considerazione un determinato tasso di migrazione della clientela (variabile dal 15% al 37%).

3. La stima dei vantaggi futuri viene ridotta di una quota forfettaria variabile da un minimo del 10% per i contratti di durata fino a 5 anni ad un massimo del 20% per i contratti di durata superiore a 10 anni. Al netto della riduzione il risultato non può comunque eccedere il valore massimo previsto dell'art. 1751 cod. civ. (un anno di provvigioni).

4. Per ottenere il valore finale dell'entità dell'indennità meritocratica si detrae dal risultato di cui sopra la somma dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela.

In definitiva: se l'indennità meritocratica risultante dopo i conteggi è inferiore alla somma di FIRR + ISC, vengono corrisposte all'agente solo queste ultime; se l'indennità meritocratica risulta superiore alla somma di FIRR + ISC, le sostituisce. L'accordo contiene una norma transitoria che mantiene le regole previgenti per i contratti di agenzia in corso di esecuzione al 30 luglio 2014 e stipulati prima del 1° gennaio 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi criteri si applicheranno anche ai predetti contratti di agenzia a condizione che rimangano in vigore almeno fino al 31 marzo 2017.

Altre novità

Tra le altre novità entrate in vigore dal 1° settembre 2014 si segnalano:

- **variazioni di zona:** il limite massimo delle variazioni considerate di media entità viene ridotto dal 20% al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente; per le variazioni di media entità è richiesto l'assenso dell'agente (in precedenza l'assenso era richiesto solo per le variazioni di rilevante entità); viene ampliato da 12 a 18 mesi (24 mesi per gli agenti monomandatari) l'arco temporale nel quale l'insieme di più variazioni di lieve entità può considerarsi come un'unica variazione; è prevista la possibilità di derogare in via consensuale al preavviso richiesto dall'accordo collettivo per procedere ad una variazione di rilevante entità (art. 2);
- **campionario:** viene espressamente stabilito che il valore del campionario può essere addebitato all'agente solo in caso di mancata o parziale restituzione e in caso di danneggiamento non dovuto alla normale usura (art. 3);
- **contratto a tempo determinato:** nel caso di successivi rinnovi di rapporti a termine con lo stesso contenuto, il periodo di prova può essere pattuito solo nel primo rapporto (art. 4);
- **proposta d'ordine:** il termine entro il quale il preponente può rifiutare la proposta d'ordine è ridotto da 60 a 30 giorni (art. 5);
- **provvigioni:** il diritto alla provvigione sussiste con riferimento agli affari conclusi durante il rapporto ed a quelli andati a buon fine nei 6 mesi successivi allo scioglimento del contratto; nel testo previgente tale periodo successivo era di 4 mesi (art. 6);
- **gravidanza e puerperio:** il periodo di sospensione del rapporto viene prolungato da 8 a 12 mesi; nel caso (in precedenza non regolato) di interruzione della gravidanza il rapporto resta sospeso fino ad un massimo di 5 mesi (art. 13).

L'accordo prevede infine la costituzione di commissioni di studio per la realizzazione di un ente bilaterale degli agenti e rappresentanti (art. 20) e di una forma di assistenza sanitaria integrativa (art. 21).

FOCUS

JOBS ACT E STABILITÀ 2015: VERSO UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PIÙ CONVENIENTE

Deborah Di Rosa

Il Jobs act, rafforzato nelle sue intenzioni dalle norme del DDL di Stabilità 2015, mira al rilancio dell'occupazione, rendendo più conveniente il ricorso contratto di lavoro a tempo indeterminato, ordinario o a tutele crescenti, con sgravi e agevolazioni. Quali sono le misure al vaglio della Commissione Lavoro della Camera?

Il Jobs Act (C. 2660 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) ora all'esame, in sede referente, della Commissione Lavoro della Camera, mira ad una sostanziale riduzione delle forme contrattuali, con al centro il **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, ordinario o a tutele crescenti, reso più attraente da **sgravi e agevolazioni**, affiancato poi da altre tipizzazioni adeguatamente semplificate e dall'ambito circoscritto in maniera chiara e univoca.

Ammortizzatori sociali

Nel complesso gli ammortizzatori sociali vengono da un lato semplificati nelle procedure, dall'altro potenziati ed estesi nel campo di applicazione. In particolare:

CIG E CIGS

La cassa integrazione sarà concessa solo nel caso in cui non sia possibile ridurre contrattualmente l'orario di lavoro, ad esempio attraverso la stipula di contratti di solidarietà. L'istituto inoltre non sarà più applicabile alle fattispecie di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa.

Contratto di solidarietà

Si prevede l'estensione del campo di applicazione anche ai **datori di lavoro** che occupano meno di 15 dipendenti. Va evidenziato che questo strumento assumerà nel contempo una nuova connotazione "espansiva", con il dichiarato obiettivo di creare nuova occupazione: sarà possibile infatti pervenire ad un aumento dell'organico attraverso una riduzione dell'orario di lavoro e quindi della retribuzione dei lavoratori dipendenti già in forza.

ASPI

L'assicurazione sociale per l'impiego viene rimodulata riportando, sistematicamente ed in maniera diretta, la durata dei trattamenti alla *status* contributivo del lavoratore e riorganizzando più compiutamente "la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi". Se ne prevede inoltre

l'estensione anche ai **contratti di collaborazione**, ad esclusione di quelli che riguardano amministratori e sindaci di società.

Contratti di lavoro

La delega del legislatore pare voler operare un drastico riordino delle tipologie contrattuali, attraverso l'abolizione delle forme «più permeabili agli abusi e più precarizzanti, come i contratti di collaborazione a progetto». L'obiettivo è la definizione di un Testo organico semplificato dei contratti e rapporti di lavoro, tramite l'adozione di "interventi di semplificazione, modifica o superamento" delle oltre 40 forme contrattuali attualmente esistenti e l'introduzione, per le nuove assunzioni, del "contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio".

Demansionamento

Viene disciplinata la possibilità di procedere ad una revisione delle mansioni del lavoratore in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale su «parametri oggettivi», al fine di tutelare il posto di lavoro, la professionalità e le condizioni di vita, con l'apposizione tuttavia di specifici limiti ai termini di modifica dell'inquadramento.

Tutela del lavoratore licenziato

In relazione alla possibile modifica delle tutele previste dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori, l'unico punto fermo allo stato attuale è che i nuovi assunti a tempo indeterminato non saranno tutelati, in quanto soggetti alle tutele crescenti, ancora da definire: l'ipotesi vaglio prevede che per un periodo iniziale, probabilmente pari a tre anni, in caso di licenziamento ingiustificato si preveda esclusivamente la corresponsione di un'indennità economica; il diritto al **reintegro** rimane comunque garantito nell'ipotesi di **licenziamento discriminatorio o disciplinare**.

Collaborazioni

E' prevista l'introduzione, "eventualmente in via sperimentale", di un **compenso orario minimo** per i co.co.co., nei settori non regolamentati dai contratti nazionali.

Nel contempo appaiono inesorabilmente destinati all'estinzione i contratti di lavoro a progetto, negli anni eccessivamente abusati ed utilizzati in maniera distorta: il quadro normativo *in fieri* pare orientato alla possibilità di inquadrare il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato o determinato, o altrimenti in collaborazione con un soggetto che svolga la propria attività esclusivamente in qualità di lavoratore autonomo.

Lavoro accessorio

Viene esteso l'utilizzo dei **voucher** in tutti i settori produttivi, fermo restando l'attuale tetto massimo di reddito annuale del lavoratore, pari a 5.050 euro.

Maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Tutela della genitorialità

La delega prevede l'estensione dell'indennità di maternità e la tutela del diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all'assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Vengono introdotti nuovi **incentivi fiscali** in favore delle madri di figli disabili che lavorano e sono al di sotto di determinate soglie di reddito; il provvedimento all'esame della Commissione Lavoro della Camera, inoltre, dà il via ad accordi collettivi volti ad incentivare la flessibilità di orari, premi di produttività e telelavoro.

All'interno della riforma inoltre trova spazio la previsione di maggiore flessibilità per i congedi parentali e di maternità /paternità.

Ferie

Nulla osta per le cosiddette **ferie solidali**: possibile dunque "cedere" ferie e giorni di riposo a colleghi genitori di figli minorenni che necessitino di particolari cure.

Politiche attive del lavoro

Viene istituita un' "**Agenzia nazionale per l'occupazione**, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro, al cui funzionamento si provvede con le risorse" già disponibili e con quelle che saranno reperite attraverso la "razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del ministero del Lavoro". L'Agenzia unificherà l'erogazione dei servizi per l'impiego con quella degli **ammortizzatori sociali**.

Sono previsti meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e il dipartimento dell'INPS che si occupa di politiche sociali, mentre, al fine di sviluppare al meglio l'erogazione di servizi alle imprese, in particolare l'assistenza all'auto-impiego, viene effettuato l'accorpamento dentro alla nuova Agenzia di tutti quegli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, incluse anche le CCIAA.

La disciplina del *modus operandi* delle istituzioni che si occupano a qualsiasi titolo della materia lavoristica pare auspicabilmente essere orientata alla semplificazione delle procedure e allo snellimento della burocrazia deputata ad interagire con imprese e lavoratori.

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l'occasione è gradita per cordiali saluti.

STUDIO BAFUNNO